

COMUNE DI MELENDUGNO

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA GESTIONE DEL "GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI
DI POLIZIA LOCALE"**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 in data 15-03-2019

INDICE

Art. 1 Oggetto del Servizio

Art. 2 Obiettivi

Art. 3 Requisiti richiesti

Art. 4 Formazione albo volontari civili

Art. 5 Rinuncia e revoca

Art. 6 Assicurazione

Art. 7 Mezzi ed attrezzature

Art. 8 Disciplina particolare Volontari Ausiliari del Traffico

Art. 9 Comportamenti

Art. 10 Decadenza

Art. 11 Sospensione temporanea o espulsione dal gruppo Pag. 6

Art. 12 Rappresentanza legale

Art. 1

(Oggetto del Servizio)

1. Il servizio di “Volontari Ausiliari di Polizia Locale” è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita, investe le attività nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire in base a norme di Legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali nell'ambito delle attività di Polizia Locale.
2. Il presente Regolamento disciplina la modalità di svolgimento del servizio da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di Legge.

Art. 2

(obiettivi)

1. L'attività di Volontari Ausiliari di Polizia Locale viene svolta nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) ausilio al personale della Polizia Locale nei servizi di viabilità;
 - b) tutela dei diversamente abili, dei bambini all'entrata e uscita della scuola e tutela degli anziani per esigenze connesse al traffico veicolare o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
 - c) salvaguardia dell'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di “lavori in corso”, di particolari presenze turistiche;
 - d) comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da Enti Pubblici che possono pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;
 - e) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità nel rispetto delle direttive della Polizia Locale, qualora non vi siano sufficienti uomini e mezzi della Protezione Civile.

Art. 3

(requisiti richiesti)

1. Le persone che intendono svolgere attività volontaria di ausiliari di Polizia Locale debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75;
 - c) assenza di condanne penali o carichi pendenti per reati non colposi;
 - d) possesso patente di guida categoria “B” o superiore;

2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale volontario di cui ai precedenti commi 1 e 2 verrà effettuata, dal medico responsabile della sicurezza sul lavoro del Comune di Melendugno ovvero previa presentazione di idoneo certificato medico.
3. Le domande verranno esaminate dal Comandante la Polizia Locale, coadiuvato da una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, il quale provvederà all'esame delle stesse e predisporrà l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4

(Formazione albo volontari ausiliari di Polizia Locale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le persone interessate all'attività di servizio civico potranno fare domanda di iscrizione all'Albo dei volontari. Le domande, in carta semplice, dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e la durata del servizio civico offerto.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno verrà formato l'Albo, valevole per un anno, e verrà pubblicato all'Albo Pretorio. I Volontari iscritti all'Albo formano il Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale.
3. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale vengono iscritti in appositi elenchi approvati con deliberazione della Giunta Comunale o con diversa disciplina di inserimento che verrà regolamentata direttamente dalla Giunta Comunale.
4. In caso di domande presentate oltre il termine di cui al primo comma, dopo i primi sei mesi si procederà ad aggiornare l'Albo sulla base delle nuove domande che nel frattempo siano state presentate.

Art. 5

(Rinuncia e revoca)

1. I Volontari possono rinunciare per iscritto, in qualsiasi momento, al servizio per cui si erano resi disponibili, avvisando l'Ufficio di Polizia Locale o il Responsabile di Servizio.
2. L'Amministrazione può revocare l'incarico di Volontario Ausiliario di Polizia Locale in caso di inadempienza o di assenze acclarate e non giustificate superiori a 15 giorni.

Art. 6

(Assicurazione)

1. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale potranno prestare il loro servizio solo se preventivamente assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le spese per la polizza assicurativa saranno corrisposte annualmente dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità preventivamente concordate.

Art. 7

(Mezzi ed attrezzature)

1. Il Comune fornirà ai volontari, a propria cura e spese, le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature dovranno essere riconsegnate al Responsabile del Servizio Polizia Locale nei modi ed entro i termini di volta in volta concordati alla consegna. Il consegnatario di attrezzature ne risponderà e ne avrà personalmente cura fino alla restituzione.
2. L'Amministrazione Comunale fornirà inoltre a ciascun volontario impiegato i dispositivi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta preventivamente individuati dalla Polizia Locale nel limite delle disponibilità di attrezzature.
3. Tale materiale potrà essere trattenuto fino alla permanenza nell'iscrizione all'Albo.
4. Durante il loro impiego operativo, come segno di riconoscimento e di uniformità, indossano una casacca con la scritta "Volontari Ausiliari di Polizia Locale – Comune di Melendugno".
5. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e la qualifica.

Art. 8

(Disciplina particolare Volontari Ausiliari di Polizia Locale)

1. Il Servizio dei Volontari di Polizia Locale ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di viabilità, di dissuasione e di prevenzione avverso alle violazioni del Codice della Strada con particolare riferimento a:
 - a) tutela dei diversamente abili, dei bambini e degli anziani per esigenze connesse al traffico veicolare;
 - b) salvaguardia dell'incolumità dei cittadini durante le manifestazioni pubbliche, interruzione della circolazione veicolare a causa di "lavori in corso";
 - c) presidio delle aree adibite a parcheggio;
 - d) altre mansioni richieste dalla Polizia Locale o dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. In ogni caso, i volontari:
 - a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative del Comandante la Polizia Locale e/o degli addetti alle strutture di Polizia Locale;
 - b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di Polizia Locale.
4. Tutte le attività sopra descritte vengono svolte sotto la direzione dell'Ufficio di Polizia Locale e sotto le direttive del Responsabile del Servizio.

5. Tutti i volontari dovranno seguire:

- a) un corso di formazione e qualificazione organizzato e tenuto dal Comune di Melendugno che preveda una durata non inferiore a 6 ore e che riguardi gli elementi di base del codice della strada, l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il senso civico e il rispetto ambientale;
- b) un corso di primo soccorso e prevenzione incendi della durata prevista dalla normativa competente. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ai fini dell'iscrizione all'Albo.

6. Sono esonerati dai corsi di formazione di cui alle lett. a) e b) del precedente comma quanti abbiano già sostenuto prove analoghe riconosciute o abbiano svolto in passato servizio come operatore stagionale di polizia locale, ausiliario del traffico o se trattasi di personale in congedo con riconosciuta capacità in merito.

Art. 9

(Comportamenti)

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale, durante l'impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti nell'art. 2 del presente Regolamento con impegno, diligenza e lealtà, mantenendo il segreto d'ufficio, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi non possono svolgere nelle vesti di "Volontari Ausiliari di Polizia Locale" alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 10

(Decadenza)

1. Le dimissioni comporteranno l'automatica decadenza dal Gruppo Comunale Volontari Ausiliari di Polizia Locale.

Art. 11

(Sospensione temporanea o espulsione dal Gruppo)

1. Il Sindaco, tramite l'Ufficio della Polizia Locale o il Responsabile del Servizio Polizia Locale, è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.
2. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenza al Gruppo; le inosservanze comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, nonché l'eventuale espulsione nei casi di reiterazione.

Art. 12

(Rappresentanza legale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente schema si fa espresso riferimento alle normative vigenti. La rappresentanza legale del Gruppo Comunale di Volontari Ausiliari di Polizia Locale è

esercitata dal Sindaco, o suo delegato, tramite l'Ufficio della Polizia Locale o il Responsabile del Servizio.

2. Gli atti di indirizzo e attuativi sono demandati a provvedimenti della Giunta Comunale, mentre le determinazioni di impegni di spesa attuativi del presente regolamento sono a carico del Responsabile della Polizia Locale.